

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/02/2009 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, il 11/02/2009

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 febbraio 2009

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di febbraio dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Delfeys n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **297** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA L.R. 9/2008, COSTI COME INTEGRATO DALL'ART. 8 DELLA L.R. 1/2009, DELLO SCHEMA-TIPO DELLA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI CON LE IMPRESE FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI COSTI D'ACQUISTO SOSTENUTI DAI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE. IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), ed in particolare l'art. 38, concernente "interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica";

ricordato che lo stesso articolo riguarda in modo specifico:

- la realizzazione di un intervento a sostegno dei costi per l'acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale ubicate in Valle d'Aosta, per l'anno 2008, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno;
- la qualificazione dello stesso intervento regionale quale rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento della "componente energia", praticato direttamente in bolletta sulla base del prezzo di riferimento determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- l'individuazione quali beneficiari degli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata, da imprese che svolgono attività di vendita sul mercato valdostano e che hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale;

vista la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), ed in particolare l'art. 8, concernente "Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica. Legge regionale 15 aprile 2008, n. 9", il quale, al comma 1, dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 della l.r. 9/2008 anche per l'anno 2009 e, al comma 4, individua i casi di degra al limite di 6 kW nominali di cui al medesimo articolo 38 della l.r. 9/2008;

visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

vista la legge 3 agosto 2007, n. 125, concernente la conversione in legge del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia);

vista la delibera n. 156/07 in data 27 giugno 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73);

ritenuto di individuare la Direzione energia dell'Assessorato attività produttive quale struttura regionale competente all'applicazione dell'articolo 38 della l.r. 9/2008;

visto inoltre il comma 7, che autorizza la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio;

vista la propria deliberazione n. 287 in data 6 febbraio 2009, concernente la variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011;

ritenuto di procedere all'attuazione dell'art. 38 della l.r. 9/2008 mediante l'approvazione di un apposito schema-tipo di convenzione, da sottoscrivere con le imprese fornitrici di energia elettrica;

visto l'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);

vista la propria deliberazione n. 3830 in data 30 dicembre 2008, concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

in attuazione dell'obiettivo 113003 del bilancio di gestione medesimo "Interventi per il sostegno alle famiglie in campo energetico";

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Direzione energia dell'Assessorato attività produttive, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1 - lett. e), e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret, d'intesa con l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, lo schema-tipo, allegato alla presente deliberazione, della convenzione regolante i rapporti con le imprese fornitrici di energia elettrica per la realizzazione degli interventi a sostegno dei costi d'acquisto sostenuti dai titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale;
- 2) di impegnare la spesa di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) con imputazione della stessa sul capitolo 61100 - richiesta 15610 ("Contributi sugli oneri derivanti dallo sconto praticato in bolletta sulla componente energia, a favore delle utenze domestiche, mediante convenzione con le imprese che vendono energia") del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2009;

- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 38 DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2008, N. 9, COSÌ COME INTEGRATO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2009, N. 1, PREVISTI A SOSTEGNO DEI COSTI D'ACQUISTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTI DAI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes 1, codice fiscale n. 80002270074, di seguito denominata "RAVA", rappresentata dal Dirigente della Direzione energia dell'Assessorato attività produttive, Mario SORSOLONI, in virtù dell'atto di delega del Presidente della Regione, Augusto ROLLANDIN, in data 1° settembre 2008, decreto n. 396, prot. n. 2437/SGT, nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. in data

E

la Società, corrente in Cap. Soc. i.v., C.F., P.IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di in persona di (di seguito denominata "Società"),

PREMESSO CHE

- A) la Società è stata costituita in data con atto a rogito Notaio repertorio/raccolta n. e ha per oggetto
- B) la RAVA, con legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), ha stabilito all'articolo 38 (Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) di intervenire a sostegno dei costi per l'acquisizione di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale, come risultante dalla residenza anagrafica, ubicate in Valle d'Aosta, per l'anno 2008, a partire dal 1° gennaio; l'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie e urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), ha disposto che detti interventi trovino applicazione anche per l'anno 2009;
- C) gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta, sul costo relativo alla componente energia, determinato, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito AEEG);
- D) hanno diritto allo sconto in bolletta nella misura di cui alla lettera precedente i titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale, come risultante dalla residenza anagrafica, ubicate in Valle d'Aosta, fino ad un massimo di 6 kW di potenza impegnata; ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1, il limite di 6 kW è derogabile qualora la maggior potenza sia necessaria al funzionamento di apparecchiature sanitarie e di mobilità ad uso di soggetti diversamente abili, nonché agli utenti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- E) i suddetti titolari di utenza, per poter ottenere il riconoscimento dello sconto previsto dall'articolo

38 della l.r. 9/2008, devono acquistare l'energia da imprese che svolgano attività di vendita sul mercato valdostano e abbiano stipulato con la RAVA la presente Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per PED il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, come definito dalla deliberazione n. 156/07, "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07";

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, lettera b), della l.r. 9/2008, la presente Convenzione disciplina:
 - a) le modalità di applicazione da parte della Società del contributo regionale di cui all'articolo 38 della l.r. 9/2008 in favore delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale, come risultante dalla residenza anagrafica, ubicate in Valle d'Aosta;
 - b) le modalità di rendicontazione alla RAVA dell'onere derivante alla Società dall'applicazione del contributo;
 - c) le modalità di rimborso alla Società da parte della RAVA dell'onere rendicontato ai sensi della lettera b).

Art. 3

(Beneficiari del contributo regionale)

1. Hanno diritto all'applicazione del contributo regionale di cui all'articolo 38 della l.r. 9/2008:
 - a) coloro che, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, abbiano un contratto in corso di esecuzione con la Società per la fornitura di energia ad abitazioni principali ubicate in Valle d'Aosta e con potenza impegnata non superiore a 6 kW;
 - b) coloro che, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, abbiano stipulato con la Società un contratto per la fornitura di energia ad abitazioni principali ubicate in Valle d'Aosta e con potenza impegnata non superiore a 6 kW.
2. Al fine dell'applicazione del contributo regionale di cui all'articolo 38 della l.r. 9/2008, gli interessati formulano apposita richiesta alla Società, attestante il possesso dei requisiti utili ai fini dell'accesso al contributo medesimo, redigendo apposito modulo, secondo lo schema-tipo allegato alla presente convenzione.

Art. 4

(Modalità di applicazione del contributo regionale)

1. Ai fini dell'applicazione del contributo regionale di cui all'articolo 38 della l.r. 9/2008, la Società si impegna ad applicare ai soggetti di cui all'articolo 3 uno sconto pari al 30 per cento del costo relativo alla componente energia per tutte le forniture eseguite:
 - a) dalla Società, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1;
 - b) dagli altri eventuali operatori da cui l'utente abbia acquistato energia nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 e la data di stipula del contratto di fornitura con la Società, qualora gli utenti comprovino di non aver già beneficiato, relativamente a tale periodo, degli sconti di cui all'articolo 38 della l.r. 9/2008.
2. Per le forniture non ancora fatturate alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, lo sconto di cui al comma 1 è applicato direttamente in bolletta, sulla base delle stime di consumo fatte dalla Società, partendo dai consumi dichiarati dall'utente stesso in sede di stipula del contratto di fornitura in essere, salvi i conguagli; per le forniture già fatturate dalla Società o, precedentemente, da altro operatore, se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b), lo sconto è effettuato mediante rimborso da praticarsi sulla prima fattura emessa dalla Società dopo la stipula della presente Convenzione. Qualora l'importo del predetto sconto sia superiore all'addebito della prima fattura successiva alla stipula della presente Convenzione, la Società può compensare il suo debito con la successiva fattura.
3. La RAVA si impegna a comunicare con congruo anticipo alla Società i valori unitari sulla base dei quali sono effettuati gli sconti di cui al comma 1. Tali valori unitari, espressi in euro/MWh, sono determinati in modo da garantire all'utente un risparmio pari al 30 per cento della componente PED come definita trimestralmente dall'AEEG; per i quattro trimestri del 2008 e per il primo trimestre del 2009 i valori unitari di sconto, espressi in euro/MWh, sono i seguenti:
 - a) 28,23 per il primo trimestre 2008;
 - b) 30,28 per il secondo trimestre 2008;
 - c) 32,31 per il terzo trimestre 2008;
 - d) 33,69 per il quarto trimestre 2008;
 - e) 33,69 per il primo trimestre 2009.
4. La Società si impegna ad indicare in bolletta l'importo dello sconto applicato evidenziandolo con la dicitura: "Contributo regionale ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 9/2008".

Art. 5

(Modalità di rendicontazione)

1. La Società si impegna a comunicare alla RAVA, con cadenza bimestrale, il totale dello sconto applicato e riconosciuto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 4 mediante emissione di una fattura con I.V.A. cui deve essere allegata, su supporto informatico, una rendicontazione di dettaglio degli sconti praticati, dalla quale emergano i seguenti elementi:
 - a) codice identificativo POD;
 - b) intestatario della fornitura;
 - c) indirizzo di fornitura;
 - d) codice fiscale;

- e) data di decorrenza del requisito di abitazione principale, come risultante dalla residenza anagrafica;
 - f) mese di competenza dei consumi;
 - g) consumi fatturati nel mese di competenza;
 - h) numero fattura;
 - i) data fattura;
 - j) importo complessivamente erogato al cliente in base all'articolo 38 della l.r. 9/2008.
2. La Società si impegna a rendere disponibile la documentazione relativa ai rapporti con i suoi clienti, ivi compresi i contratti, le fatture e la richiesta di cui all'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai competenti uffici regionali eventuali verifiche sull'applicazione dello sconto.

Art. 6
(Modalità di rimborso)

1. La RAVA si impegna a rimborsare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, l'onere derivante dall'applicazione dello sconto di cui all'articolo 4 mediante bonifico bancario presso (codice IBAN).
2. La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta il riconoscimento di alcun rimborso per gli oneri derivanti da eventuali modifiche apportate ai sistemi di fatturazione per poter applicare e riconoscere lo sconto o per altri costi connessi all'applicazione dell'articolo 38 della l.r. 9/2008.

Art. 7
(Durata e modificazioni)

1. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione si applicano ai servizi erogati fino al 31 dicembre 2009; in caso di estensione dei benefici di cui all'articolo 38 della l.r. 9/2008 oltre il 31 dicembre 2009, le parti si impegnano a pattuire, inalterate le altre condizioni previste dalla legge, la proroga degli effetti della presente Convenzione sino alla nuova data di scadenza degli interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica.
2. E' fatta salva la facoltà di risolvere consensualmente in via anticipata la presente Convenzione.
3. Le parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione alle eventuali modificazioni normative che incidano sul rapporto contrattuale in corso.

Art. 8
(Risoluzione)

1. In caso di mancato rispetto dei termini, delle modalità di attuazione o di uno degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 1454 del codice civile in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 9
(Controversie)

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente Convenzione è competente il Foro di Aosta.

Art. 10
(Legge applicabile)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12
(Rapporti)

1. I rapporti tra la RAVA e la Società saranno curati, di regola, per il tramite del Coordinatore del Dipartimento attività produttive.

Art. 13
(Registrazione e spese)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Le spese connesse all'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è redatta in duplice originale, debitamente datata e sottoscritta in ogni pagina, uno per ciascuna Parte.

Letto, confermato e sottoscritto.
Aosta,

per la Società
(.....)

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
il Dirigente della Direzione energia
dell'Assessorato attività produttive
(Mario Sorsoloni)

*Allegato alla convenzione
(Modulo di adesione. Art. 3, comma 2)*

Alla Società.....

OGGETTO: Contributo regionale - Articolo 38 della legge regionale 9/2008.

Il sottoscritto, nato a, il, codice fiscale....., residente in.....

CHIEDE

di beneficiare del contributo regionale di cui all'articolo 38 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, secondo le modalità ivi disciplinate ed in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata da codesta Società con l'Amministrazione regionale. A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, conseguenti a dichiarazioni incomplete o mendaci

DICHIARA

- A. di essere residente in Valle d'Aosta e, più precisamente, in, via/fraz....., n....., da data anteriore al 1° gennaio 2008 oppure (se da data successiva) dal
- B. di essere titolare di un'utenza domestica di energia elettrica destinata ad abitazione principale, nella residenza indicata alla lettera A, con potenza impegnata non superiore a 6 Kw o con potenza impegnata superiore a 6 Kw qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 1/2009;

AUTORIZZA

la Società al trattamento e alla comunicazione dei propri dati esclusivamente per le finalità connesse all'applicazione della l.r. 9/2008, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 198/2006;

SI IMPEGNA

a comunicare alla Società ogni variazione che dovesse intervenire rispetto ai dati forniti con la presente istanza.

In fede

Firma

§